SCOPO

La presente procedura disciplina le modalità di segnalazione degli illeciti nell'ambito delle attività di prevenzione della corruzione. Obiettivo è quello di fornire al whistleblower chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni e le forme di tutela che gli vengono offerte.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Con l'espressione whistleblower si fa riferimento al soggetto (dipendente o meno) di un'organizzazione che segnala violazioni agli organi legittimati ad intervenire. La segnalazione (whistleblowing), è un atto attraverso cui il whistleblower contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi in materia di prevenzione della corruzione.

Questa procedura vuole incentivare le segnalazioni e tutelare, proprio in ragione della sua funzione, il whistleblower.

MODALITÀ OPERATIVE

MODALITÁ E DESTINATARI DELLE SEGNALAZIONI

Dall'introduzione del D.lgs. 24/2023 che attua la Direttiva Ue N. 1937/2019, l'organizzazione ha istituito i seguenti canali di segnalazione:

- Canale di segnalazione OdV, indirizzato all'Organo di Vigilanza nominato ex D.l.vo 231/2001 che assume, dietro specifica nomina, anche il ruolo di facilitatore così come stabilito all'interno della *Delibera n. 311/ 2023 - linee guida whistleblowing* (pg. 39)
- Canale di segnalazione A.N.AC.
- Divulgazioni Pubbliche
- Denuncia all'autorità giudiziaria o contabile

L'intera organizzazione si mette a disposizione per la gestione in collaborazione con il Facilitatore del canale di segnalazione interna.

CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili per procedere alle dovute verifiche ed accertamenti in merito ai fatti segnalati.

Quindi la segnalazione dovrebbe contenere i seguenti elementi:

a) generalità del soggetto che effettua la segnalazione,

b) tempo e luogo in cui sono stati commessi i fatti;
c) una precisa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
d) l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti;
e) ogni altra informazione che possa fornire un utile apporto.

La segnalazione può essere presentata con le seguenti modalità:

Canale di segnalazione interno

Il canale di segnalazione interno è il canale di segnalazione principale a cui il whistleblower può appellarsi.

In particolare, l'organizzazione, avendo implementato un Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001, mette a disposizione le seguenti modalità.

a) mediante invio, all'indirizzo di posta elettronica *paolo.dileo@studiolegaledileo.it*. L'identità del segnalante sarà conosciuta solo dall'Organismo di Vigilanza che ne garantirà la riservatezza, fatti salvi i casi in cui non è opponibile per legge;

b) consegnata a mano a OdV.

Canale di segnalazione esterno

Nel caso in cui si presenta una delle seguenti casistiche, il segnalante può avvalersi altresì del canale di segnalazione esterno se:

- l'organizzazione non ha attivato un canale di segnalazione interno
- è già stata fatta una segnalazione interna, che non ha avuto seguito
- sono presenti fondati motivi per ritenere che, se si effettuasse una segnalazione interna, non sarebbe dato efficace seguito ovvero potrebbe sussistere un rischio di ritorsione
- vi sono fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico

Qualora fossero applicabili una o più delle casistiche soprariportate si seguono le seguenti modalità:

A.N.A.C.

Il Whistleblower ha la possibilità di accedere al sito istituzionale: https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/ e seguire la procedura ivi descritta di segnalazione.

Divulgazione pubblica

Il Whistleblower ha inoltre la possibilità di effettuare una divulgazione pubblica, ovvero "*rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone*".

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal presente decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- è già stata fatta una segnalazione interna ed esterna che non ha avuto seguito nei tempi stabiliti
- sono presenti fondati motivi per ritenere che, se si effettuasse una segnalazione interna, non sarebbe dato efficace seguito ovvero potrebbe sussistere un rischio di ritorsione
- vi sono fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico

VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate all'OdV.

A tal fine, l'OdV può avvalersi del supporto e della collaborazione delle competenti strutture e, all'occorrenza, di organi di controllo esterni (tra cui Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, Carabinieri, ecc..).

Qualora, a seguito della verifica, la segnalazione risulti fondata, l'OdV, in relazione alla natura della violazione, provvederà:

1) a presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente se del caso;

2) a comunicare l'esito dell'accertamento al Responsabile della struttura di appartenenza dell'autore della violazione accertata, affinché provveda all'adozione dei provvedimenti di competenza, incluso, sussistendone i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare;

3) all'Organo di governo dell'Organizzazione;

al fine di adottare gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari a tutela dell'organizzazione.

TUTELA DEL WHISTLEBLOWER

L'identità del whistleblower viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge, (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo).

Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione, sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è causa di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento. Per quanto concerne, in particolare, l'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato solo nei casi in cui:

- vi sia il consenso espresso del segnalante;
- la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest'ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive.

Divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower

Nei confronti di colui che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura non è consentita alcuna forma di ritorsione o discriminazione, diretta o indiretta, per motivi collegati in modo diretto o indiretto alla denuncia. Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve comunicare quanto avvenuto all' OdV che, valutata la sussistenza degli elementi, segnala l'ipotesi di discriminazione al responsabile della struttura di appartenenza del dipendente autore della presunta discriminazione. Il responsabile della struttura valuta rapidamente l'opportunità e/o la necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore della discriminazione.

RESPONSABILITÁ DEL WHISTLEBLOWER

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile. Sono fonte di responsabilità anche le forme di abuso della presente procedura, quali ad esempio le segnalazioni effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti.

DOCUMENTI RICHIAMATI

Allegato: Modulo di segnalazione

F. LLI DISSEGNA S.R.L.	Allegato a Codice Etico

Rossano Veneto, lì 26.10.2023

Oggetto: **Nomina a Facilitatore secondo le previsioni del D. Lgs. 24 del 10.03.2023**

Vista l'assunzione del ruolo di Organismo di Vigilanza (OdV), secondo quanto previsto dal D.Lgs. 231/201, formalizzata con specifico incarico all'interno del Verbale di Assemblea Ordinaria del 26.09.2022, la Direzione di **F. lli Dissegna S.r.l.** stabilisce, con la presente, che:

Avv. ti Paolo Di Leo e Chiara Parisi

Ricoprano il ruolo di **facilitatore**, nuova figura introdotta dal D.Lgs. 24 del 10 marzo 2023, in attuazione della *Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019*, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali e così come stabilito all'interno della *Delibera n. 311/ 2023 - linee guida whistleblowing* (pg. 39).

PER RICEVUTA

La Direzione
Per accettazione